

D.Lgs. Governo n° 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale

pubblicato su: **Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 88 del 14/04/2006**

riguardante: **AMBIENTE - Norme generali**

COMPRESSORI

- PARTE III

NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

COMPRESSORI

ALLEGATI ALLA PARTE TERZA

ALLEGATO 5 - Limiti di emissione degli scarichi idrici

COMPRESSORI

Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.

Numero parametro	PARAMETRI	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria (*)
1	pH	5,5-9,5	5,5-9,5	
2	Temperatura	°C	[1]	[1]
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi speciali totali [2]	mg/L	= 80	= 200
7	BOD5 (come O2) [2]	mg/L	= 40	= 250
8	COD (come O2) [2]	mg/L	= 160	= 500
9	Alluminio	mg/L	= 1	= 2,0
10	Arsenico	mg/L	= 0,5	= 0,5
11	Bario	mg/L	= 20	-
12	Boro	mg/L	= 2	= 4
13	Cadmio	mg/L	= 0,02	= 0,02
14	Cromo totale	mg/L	= 2	= 4
15	Cromo VI	mg/L	= 0,2	= 0,20
16	Ferro	mg/L	= 2	= 4
17	Manganese	mg/L	= 2	= 4
18	Mercurio	mg/L	= 0,005	= 0,005
19	Nichel	mg/L	= 2	= 4
20	Piombo	mg/L	= 0,2	= 0,3
21	Rame	mg/L	= 0,1	= 0,4
22	Selenio	mg/L	= 0,03	= 0,03
23	Stagno	mg/L	= 10	
24	Zinco	mg/L	= 0,5	= 1,0
25	Cianuri totali come (CN)	mg/L	= 0,5	= 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	= 0,2	= 0,3
27	Solfuri (come H2S)	mg/L	= 1	= 2
28	Solfiti (come SO3)	mg/L	= 1	= 2
29	Solfati (come SO4) [3]	mg/L	= 1000	= 1000
30	Cloruri [3]	mg/L	= 1200	= 1200
31	Fluoruri	mg/L	= 6	= 12

32	Fosforo totale (come P) [2]	mg/L	=10	=10
33	Azoto ammoniacale (come NH4) [2]	mg/L	=15	=30
34	Azoto nitroso (come N) [2]	mg/L	=0,6	=0,6
35	Azoto nitrico (come N) [2]	mg/L	=20	=30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	=20	=40
37	Idrocarburi totali	mg/L	=5	=10
38	Fenoli	mg/L	=0,5	=1
39	Aldedi	mg/L	=1	=2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	=0,2	=0,4
41	Solventi organici azotati [4]	mg/L	=0,1	=0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	=2	=4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	=0,10	=0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) [5]	mg/L	=0,05	=0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/L	=0,01	=0,01
46	- dieldrin	mg/L	=0,01	=0,01
47	- endrin	mg/L	=0,002	=0,002
48	- isodrin	mg/L	=0,002	=0,002
49	Solventi clorurati [5]	mg/L	=1	=2
50	Escherichia coli [4]	UFC/ 100mL	nota	
51	Saggio di tossicità acuta [5]		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore: è del 80% del totale

COM

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.

(¹) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di

SORI

LEGGE 25 febbraio 2010, n. 36

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.

GU n. 59 del 12-3-2010

testo in vigore dal: 27-3-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nel l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, 25 febbraio 2010